



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

n. 05

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 81 del 19-07-1996
Interloquuta dal CORECO con atto n.15828 dell'08/08/1996 e
successivamente modificata con atto consiliare n.93 del 25/09/1996

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

nei settori di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e per le funzioni assistenziali di cui all'art.5 della legge 18 marzo 1993, n.67.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente titolo:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate alla realizzazione di opere;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per la realizzazione di attività;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione; in particolare si intende:
 - per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di svantaggio indigenza della famiglia o delle persone;
 - per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovute a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art.3
(Domanda)

1. Le domande degli interessati sono prodotte in carta semplice e devono contenere le esatte generalità del richiedente o del legale rappresentante dell'ente od associazione, il motivo della richiesta, nonché tutte le notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione della domanda.

2. A seconda del tipo di concessione richiesta, alla domanda deve essere allegato il piano dei costi e dei ricavi. Per gli enti ed associazioni private deve essere allegata copia del bilancio

consuntivo e del bilancio preventivo, copia dell'atto costitutivo o dello Statuto.

3. Le istanze presentate devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

4. Le istanze devono precisare se i richiedenti godono, per lo stesso motivo della domanda, di altri interventi finanziari pubblici o privati ed il loro ammontare.

Art. 4

(Tempi di presentazione)

1. Le domande per la concessione di sovvenzioni e contributi sono presentate al Presidente della Provincia entro il 31 maggio o entro il diverso termine previsto dal provvedimento che dispone l'iniziativa, sulla scorta degli indirizzi presenti nella relazione previsionale e programmatica, che deve essere pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed idoneamente pubblicizzato.

2. Le domande per la concessione di sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici possono essere presentate in qualunque momento.

Art. 5

(Procedura per le concessioni)

1. Alla concessione dei benefici economici provvede la Giunta con propri atti attenendosi ai seguenti criteri:

- a) comparazione delle iniziative proposte;
- b) maggiore o minore rilevanza delle stesse;
- c) entità dei costi;
- d) concomitanza di altri interventi finanziari pubblici o privati;

2. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini indicati dall'art. 4 la Giunta delibera in ordine alla concessione.

3. L'ammontare del beneficio economico non può superare il 40% della spesa preventivata.

4. La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità operativa che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne verifica l'ammissibilità e la rispondenza ai criteri di cui al comma primo.

5. Nei casi di concessione di sovvenzioni o contributi, la liquidazione avviene per il 20% all'atto dell'accoglimento della domanda, qualora siano prodotte le relative documentazioni giustificative della spesa, e per la restante parte dopo la presentazione del rendiconto della spesa con copia di tutte le giustificazioni e di una relazione sull'opera o attività svolta.

6. Nei casi di concessione di sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici, la liquidazione avviene al momento del verificarsi dell'evento che ha motivato la domanda.

Art. 6

(Patrocinio)

1. La Provincia può affidare il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, delle libere forme associative e dei privati nei settori di competenza della Provincia e per le funzioni assistenziali.

2. Il patrocinio non oneroso può riguardare ogni aspetto disciplinato da tutto l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è concesso con atto dal Presidente della Provincia.

3. Il patrocinio può essere concesso solo per opere od attività non aventi scopo di lucro.